

DELLE ROSE ASSOCIATI

Guido Pedrini
Elisabetta Cavazza
Andrea Canossi
Enrico Bigi
Mariaelena Fontanesi
Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini
Fabio Stupazzini
Donatella Vitanza

STUDIO FRASNEDI

Enrico Frasnedi
Flavia Frasnedi
Violetta Frasnedi
Claudia Bernardi
Elisa Pugliese

Bologna, 7 Marzo 2023

Spettabili Signori Clienti
Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 3/2023

Oggetto:

1. **Crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburante - Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 e non ancora utilizzati entro il 16/03/2023**
2. **Crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione**

1 CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI - MODALITÀ E TERMINI

Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della **comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati**, approvando l'apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.

1.1 AMBITO APPLICATIVO

La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi:

- al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);
- ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
- al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).

1.2 ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia:

- già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97;
- già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

1.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione va inviata:

- **entro il 16.3.2023;**
- utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);
- dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
- utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio *web* disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa.

1.4 MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.

1.5 FUTURA CESSIONE DEL CREDITO

L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.

2 CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al **primo trimestre 2023**.

2.1 CODICI TRIBUTO

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

- “7010”, per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
- “7011”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);
- “7012”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
- “7013”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022);

- “7014”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).

2.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

- i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Prospetto di riepilogo

Descrizione credito d’imposta	Periodo	Ammontare del credito d’imposta	Codice tributo	Anno	Scadenza
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore	2° trimestre 2022	15%	6963	2022	SCADUTO*
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore	3° trimestre 2022	15%	6970	2022	30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore	ottobre e novembre 2022	30%	6985	2022	30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore	dicembre 2022	30%	6995	2022	30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore	1° trimestre 2023	35%	7011	2023	31/12/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore	2° trimestre 2022	25%	6964	2022	SCADUTO*
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore	3° trimestre 2022	25%	6971	2022	30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore	ottobre e novembre 2022	40%	6986	2022	30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore	dicembre 2022	40%	6996	2022	30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore	1° trimestre 2023	45%	7013	2023	31/12/2023

(*) La possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 è scaduta lo scorso 31/12/2022. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 30/12/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti del primo e secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48